

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" APS MAYA- SALUTE E' BENESSERE – ONLUS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione di promozione sociale denominata

" APS MAYA- SALUTE E' BENESSERE – ONLUS"

con sede in Varese, Via Cairoli n. 10.

L'associazione **APS MAYA- SALUTE E' BENESSERE – ONLUS** utilizzerà, in ogni comunicazione sociale, la locuzione associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460. Il tutto nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Varese, via Cairoli n.10 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro e fa riferimento a tutte le normative di settore oltre che al D.lgs 4 dicembre 1997 n°460.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi nei settori qui di seguito indicati e con le seguenti finalità:

a) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi di cura disponibili ovvero, realizzazione di attività di ricerca clinica e sperimentale in campo biomedico e di sanità pubblica e privata; in senso specifico, applicazione della telemedicina in ambito di ricerca, sviluppo di ricerche sulla ottimizzazione delle risorse e umanizzazione delle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e assistenziali; Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita;

b) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l'educazione alla socialità e alla salute, ovvero operare nel campo dei servizi alla persona, nelle attività per assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e di azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia; promuovere e/o erogare attività di sensibilizzazione e formazione culturale legate alla prevenzione dello stato di malattia e alla gestione dell'ammalato domiciliario da parte dei familiari; promuovere attività di educazione sanitaria;

c) promuovere assistenza infermieristica e socio-sanitaria con finalità sociale e preventiva.

d) favorire e promuovere qualsiasi forma di attività indirizzata alla prevenzione socio-sanitaria;

e) tutelare i diritti e gli interessi dell'ammalato con particolare riferimento all'approvvigionamento di ausili necessari alla sua condizione di malattia; la promozione per la costituzione di gruppi di acquisto per presidi e servizi finalizzati alla promozione della salute e alla tutela della fragilità;

f) studio, realizzazione e gestione di attività formative e di orientamento; aggiornamento culturale, professionale e scientifico del personale, medico e non medico, operante nel settore delle scienze sanitarie, sociali ed educative; formazione continua, superiore e scolastica, per il conseguimento di un nuovo rapporto del cittadino con i problemi della salute anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi; favorire incontri, seminari e tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati; partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

g) contribuire alla realizzazione di centri di riferimento e programmi di sviluppo socio-sanitario;

h) offrire opportunità di impiego, di aggregazione e di crescita culturale; programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione di informazioni socio-sanitarie;

i) promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;

l) la promozione e l'attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone disabili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma;

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

SOCI

ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del consiglio direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario.

ART. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio Direttivo; - delibera su tutte le questioni attinenti

alla gestione sociale, che non siano di pertinenza del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14) Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile. È possibile esprimere il voto per delega.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura

l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; redige e modifica il regolamento interno dell'associazione - identifica e propone all'assemblea la costituzione, la chiusura di presidi territoriali decentrati - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il segretario svolge le seguenti funzioni:

tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non è necessario alcun quorum costitutivo e delibera a maggioranza qualificata dei presenti. È possibile il voto per delega.

ART. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25) per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Varese, 29 novembre 2016

Il consiglio direttivo
